

Il danno da vacanza rovinata non consegue, automaticamente e direttamente, alla inadempienza dell’Agenzia organizzatrice, ma va dimostrato, e la quantificazione deve tener conto anche del principio di tolleranza (Cass. Civ. 06 luglio 2018, n. 17724)

Con la sentenza del 6 luglio 2018, n. 17724, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni in conseguenza della perdita del bagaglio e della forzata anticipazione della partenza nei confronti di una agenzia di viaggi presso la quale era stato acquistato un pacchetto vacanze (ciò sulla base del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, vigente all’epoca dei fatti).

In primo luogo la Corte ha affermato la responsabilità per il danno in capo all’organizzatore o al venditore del pacchetto per il danno cagionato dal vettore, secondo quanto stabilito nell’art. 14, 2° comma, d.leg. n. 111 del 1995 applicabile ai rapporti sorti anteriormente alla sua abrogazione.

Ciò sulla base del principio secondo cui questo è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

In secondo luogo, la Corte rinvia al giudice di merito la controversia per effettuare la concreta valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza, al fine di stabilire l’ammontare del danno da vacanza rovinata effettivamente risarcibile, previo bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.

In conclusione, nei rapporti sorti anteriormente al D.leg. n. 206 del 2005, l’organizzatore o il venditore sono responsabili per il danno il danno cagionato dal vettore in conseguenza della perdita del bagaglio e della forzata anticipazione della partenza, e il suo ammontare deve essere stabilito dal giudice di merito bilanciando il principio di tolleranza delle lesioni minime e la condizione concreta delle parti.

La sentenza appare interessante in quanto da un lato sancisce che il danno da vacanza rovinata non consegue, automaticamente e direttamente, alla inadempienza dell’Agenzia organizzatrice, ma va dimostrato, dall’altro la sua eventuale quantificazione deve tener conto anche di un principio di tolleranza di quei disservizi e disagi che possono verificarsi nel corso del viaggio.